



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"OPERA PIA COIANIZ"
TARCENTO**

- STATUTO -

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
DECRETO DELL'ASSESSORE REGIONALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI,
COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI
30 gennaio 2006, n. 17

L'ASSESSORE

PREMESSO che la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, all'articolo 15, comma 1, prevede, entro due anni dalla sua entrata in vigore, la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in aziende pubbliche di servizi alla persona e, all'articolo 4, comma 3, ne disciplina il procedimento;

PREMESSO, altresì, che tale possibilità viene riservata alle istituzioni che, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge citata, svolgano direttamente attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e siano in possesso dei requisiti prescritti dal comma 2;

CONSTATATO che i requisiti di cui al citato comma 2, lettere a), b), c) e d), si sostanziano in caratteristiche dimensionali (valore del patrimonio netto non inferiore a un milione di euro, valore delle entrate effettive ordinarie non inferiore a cinquecentomila euro), di esperienza nel campo sociale (diretto esercizio di attività nel settore sociale negli ultimi due anni) e di reali potenzialità nel conseguire gli scopi contenuti negli atti fondamentali (sussistenza delle possibilità di conseguire le finalità previste nelle tavole di fondazione e nello Statuto);

PRESO ATTO che in capo all'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) «Opera pia Coianiz» di Tarcento sussistono tutti i summenzionati requisiti, necessari per la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona (ASP);

RICHIAMATA la deliberazione n. 33 del 28 settembre 2005, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione, accolte le osservazioni formulate dalla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali (nota prot. n. 7018/4-3117 del 28 aprile 2005), ha modificato lo statuto ASP proposto e ha chiesto all'Assessore competente di dare decorrenza immediata alla trasformazione dell'Istituzione stessa in ASP, fissando al 10 luglio 2007 il termine per la nomina dei nuovi organi amministrativi e di prorogare, pertanto, gli attuali al 30 giugno 2007;

ATTESO che la citata Direzione centrale, con nota prot. n. 20587/4.3117.2 del 20 dicembre 2005 ha espresso ulteriori osservazioni;

VISTA la deliberazione n. 50 del 21 dicembre 2005, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. ha rielaborato il testo statutario alla luce delle osservazioni suddette ed ha fornito chiarimenti in ordine alla composizione del Consiglio medesimo;

VERIFICATO che, in merito allo Statuto dell'istituenda azienda pubblica di servizi alla persona, proposto dall'«Opera Pia Coianiz», in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale 19/2003, sono stati richiesti i pareri dei soggetti nominanti i componenti il Consiglio di amministrazione dell'Ente;

ACCERTATA l'avvenuta acquisizione di tali pareri, risultati peraltro favorevoli, del Comune di Tarcento con nota del 3 marzo 2005, e della Parrocchia di San Pietro Apostolo di Tarcento con nota del 24 febbraio 2005;

ESAMINATO il nuovo testo statutario dell'azienda;

RITENUTO di approvare tale statuto secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 19/2003;

VISTA la legge regionale 18 agosto 2005, n. 21, con la quale viene modificato l'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19;

DECRETA

1. È approvato lo Statuto, allegato al presente decreto, dell'Azienda pubblica di servizi alla persona, denominata «Opera Pia Coianiz», avente sede in via P. Coianiz, n. 8, a Tarcento, in provincia di Udine.

2. Gli attuali componenti del Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. «Opera Pia Coianiz» restano in carica fino al 30 giugno 2007, svolgendo le funzioni di componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda pubblica di servizi alla persona «Opera Pia Coianiz».

3. Il Presidente dell'I.P.A.B. medesima è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Udine, 30 gennaio 2006

IACOP

PREAMBOLO

L'Azienda pubblica di servizi alla persona "Opera Pia Coianiz" nasce dalle disposizioni testamentarie del benemerito avvocato Dr. Pietro Coianiz, che aveva disposto della propria sostanza con le seguenti parole:

"LASCIO LA METÀ DELLA MIA SOSTANZA A MIA MOGLIE VIRGINIA, LASCIO L'ALTRA METÀ DELLA MIA SOSTANZA AL COMUNE DI TARENTO, E L'USUFRUTTO AI POVERI DELLO STESSO COMUNE. SE ENTRO DIECI ANNI DALLA MIA MORTE VENISSE ISTITUITA, IN TARENTO, UNA CASA DI RICOVERO, ALLA STESSA PASSERÀ LA METÀ DELLA SOSTANZA LASCIATA A MIA MOGLIE, COLL'OBBLIGO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA STESSA CASA DI RICOVERO DI PASSARE ALLA PREDETTA MIA MOGLIE UN MANTENIMENTO DECENTE DURANTE LA SUA VITA.

La metà poi della mia sostanza lasciata in usufrutto ai poveri di Tarcento, voglio sia amministrata dal Parroco pro-tempore, facoltizzato questi a sostituire, per l'amministrazione della stessa metà, altra persona di sua fiducia".

Le volontà dell'avv. Coianiz prevedevano pertanto la costituzione di due lasciti: il primo fu subito denominato Opera Pia "Coianiz", e fu eretto a Ente Morale con sede in Tarcento con R.D. 20 dicembre 1894. Lo scopo di questo lascito era quello di soccorrere i poveri del Comune con sovvenzioni perlopiù finanziarie ottenute mediante l'impiego della sostanza lasciata dal benemerito col testamento 20 gennaio 1868.

L'Opera Pia "Coianiz" era amministrata dalla Congregazione di Carità di Tarcento con il concorso del Parroco pro tempore di Tarcento.

Il secondo lascito confluiva nella "Casa di Ricovero", istituita con deliberazione 22 luglio 1871 dal locale Consiglio Comunale ed eretta in Ente Morale col R.D. 18 agosto 1871, con lo scopo di provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, al ricovero gratuito, al mantenimento ed all'assistenza dei poveri d'ambo i sessi inabili al lavoro proficuo, aventi il domicilio di soccorso nel Comune di Tarcento e che non avessero parenti tenuti a provvedere alla loro sorte o in grado di farlo.

La "Casa di Ricovero" era amministrata dalla Congregazione di Carità di Tarcento.

Le due istituzioni si rivelarono fondamentali per la comunità di Tarcento, in particolare per contrastare le notevoli difficoltà che contraddistinsero il periodo delle due guerre mondiali. Nel corso degli anni compresi tra il 1900 ed il 1946, inoltre, la Congregazione di Carità concepì ed attuò sui terreni e con le risorse dell'Opera Pia Coianiz, oltre che col valido concorso di Enti e di cittadini, la costruzione di un vasto e moderno edificio con l'intendimento di destinarlo a sede di un ospedale od infermeria a precipuo vantaggio dei bisognosi del Comune.

Dopo la seconda guerra mondiale, riconosciuta l'identità dei fini perseguiti dai due Enti Morali nati dall'eredità Coianiz, ed in armonia con il principio sancito dall'art. 8 della legge 3 giugno 1937 n. 847, esse furono decentrate e fuse col decreto presidenziale del 22 novembre 1953, nel nuovo Ente denominato Opera Pia Coianiz, con natura giuridica di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza.

L'Opera Pia Coianiz provvedeva ormai esclusivamente alle funzioni di casa di riposo, essendo state trasferite al Comune le funzioni della Congregazione di Carità, in un secondo tempo divenuta Ente Comunale di Assistenza. Particolarmente critica fu la situazione venutasi a creare dopo il terremoto 1976, allorché la costruzione originaria dovette essere abbattuta e si dovette provvedere al trasferimento temporaneo degli ospiti e alla ricostruzione dell'intero complesso, attività che si può dire terminata solo oggi, con il rilevante contributo dell'Amministrazione Regionale.

Con lo Statuto del 12 agosto 1997, approvato con Decreto dell'Assessore alle Autonomie Locali n° 36 del 10 novembre 1997, l'Opera Pia Coianiz aveva adeguato lo Statuto del 1953 alle rinnovate esigenze dell'Ente – in particolar modo legate alle sempre più complesse necessità sanitarie degli ospiti – e alla legislazione vigente, interessata nei primi anni novanta da importanti riforme del sistema di amministrazione degli enti pubblici.

CAPO I

DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ E MEZZI FINANZIARI

ART. 1

DENOMINAZIONE, SEDE E NATURA GIURIDICA

1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona "Opera Pia Coianiz", con sede in Tarcento, in via Pietro Coianiz 8, ha natura di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, con personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi dell' art. 3 della legge regionale 11 dicembre 2003, n° 19.

2. L'Azienda non ha fini di lucro e gode di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

ART. 2

FINALITÀ

1. La finalità generale dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Opera Pia Coianiz" è l'assistenza alle persone con problemi e necessità di natura sanitaria e/o sociale, particolarmente in ambito geriatrico e gerontologico.

2. L'Azienda gestisce la Struttura ad utenza differenziata per anziani non autosufficienti ed autosufficienti (DPGR 083/90/Pres.) e la Residenza Sanitaria Assistenziale del Distretto Sanitario di Tarcento e può realizzare ogni altra iniziativa assistenziale finalizzata alla rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione alla vita comunitaria.

3. L'Azienda promuove ed intraprende iniziative finalizzate a migliorare la conoscenza ed il trattamento delle differenti abilità, ed è sede di centri di formazione continua in sanità, centri di studio, di stage e tirocinio rivolti al proprio personale, agli studenti e al territorio.

4. Coerentemente con la programmazione regionale, l'Azienda opera in una logica di rete dei servizi sociali e sociosanitari, garantendo concertazione e cooperazione con le istituzioni del territorio.

ART. 3

PRINCIPI GENERALI DI ACCOGLIMENTO

1. La regolamentazione dell'accesso ai servizi erogati dall'Azienda pubblica di servizi alla persona "Opera Pia Coianiz" è improntata a principi di equità e trasparenza, e si basa sulla valutazione delle effettive necessità di coloro che richiedono il servizio.

2. Nel rispetto della dignità della persona e secondo principi di parità fra i destinatari, prescindendo in particolare da nazionalità, religione ed ideologia dei singoli, gli interventi e le iniziative assistenziali sono destinati in via prioritaria agli abitanti del Comune di Tarcento, in ossequio alle originarie disposizioni testamentarie del benemerito Avv. Pietro Coianiz, immediatamente dopo agli abitanti dei Comuni facenti parte dell'Ambito Socio Assistenziale di Tarcento, infine ai cittadini di altri Comuni.

ART. 4

FINANZIAMENTO

1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona "Opera Pia Coianiz" provvede alla realizzazione delle finalità statutarie mediante i seguenti mezzi finanziari:

- proventi delle rette;
- proventi per servizi diversi;
- contributi da Enti Pubblici e da privati;
- mutui bancari (relativamente alle sole necessità di miglioramento e conservazione del patrimonio)
- rendite del patrimonio;
- elargizioni, donazioni ed ogni altro introito diverso con e senza vincolo di destinazione.

2. La misura delle rette è deliberata annualmente dal Consiglio d'Amministrazione e le modalità di pagamento, le eventuali agevolazioni e le garanzie da prestare sono stabilite da

apposito regolamento.

ART. 5 PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Azienda costituisce garanzia essenziale per la continuità delle attività istituzionali ed è costituito da tutti i beni immobili e mobili ad essa appartenenti.

2. L'Azienda gestisce il patrimonio ispirandosi ai principi di conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, di indisponibilità dei beni destinati al pubblico servizio, di rispetto del vincolo di destinazione indicato nelle volontà testamentarie.

3. Tutti i beni costituenti il patrimonio devono essere descritti, nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento interno, in apposito inventario.

CAPO II AMMINISTRAZIONE ED ORGANIZZAZIONE

ART. 6 ORGANI

1. Gli organi dell'Azienda sono:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;

2. Essi esercitano le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

ART. 7 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

COMPOSIZIONE, NOMINA, DURATA, INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA, INDENNITÀ

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Opera Pia Coianiz" è composto da 5 (cinque) componenti scelti tra i cittadini di Tarcento ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 55 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Essi sono:

- 2 membri nominati dall'Amministrazione Comunale di Tarcento;
- 2 membri nominati dal Parroco *pro-tempore* della Parrocchia di San Pietro Apostolo in Tarcento, con facoltà di nominare se stesso.

3. Il quinto membro, che assumerà la funzione di Presidente, viene scelto dai 4 predetti all'unanimità, con voto personale ed autonomo, e deve possedere le medesime caratteristiche dei Consiglieri.

4. In caso di mancato accordo entro trenta giorni dalla prima riunione dei quattro consiglieri, il membro più anziano tra gli eletti darà avvio alla procedura indicata all'art. 11, c. 3 della legge regionale 11 dicembre 2003, n° 19.

5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica 5 anni a far luogo dalla data dell'elezione del Presidente ed i suoi componenti possono essere rieletti una sola volta consecutiva. Una sola eventuale ulteriore rielezione può essere accolta, a condizione che sia intercorsa un'interruzione della carica di durata almeno pari ad un normale mandato.

6. Nei casi di rinuncia, decadenza, decesso dei membri del Consiglio si provvede alla surroga con le medesime modalità previste per la nomina ed il componente nominato in surrogazione dura in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

7. Le cause di incompatibilità e di decadenza sono quelle indicate all'art. 7 della legge regionale 11 dicembre 2003, n° 19.

8. I soggetti che nominano i consiglieri hanno il potere di revocarli nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti.

9. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione percepiscono un'indennità omnicomprensiva di tutte le spese inerenti l'espletamento dell'incarico, annualmente stabilita con apposita deliberazione, cui hanno facoltà di rinunciare in tutto o in parte, corrispondente:

- per il Presidente ad un massimo pari al 30% dell'indennità prevista per il Sindaco di Tarcento;
- per il Vicepresidente ad un massimo pari al 20% della stessa indennità;
- per i Consiglieri ad un massimo pari al 10% della stessa indennità.

ART. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPETENZE

1. Al Consiglio di amministrazione compete l'adozione degli atti di indirizzo politico, e di programmazione delle attività istituzionali.

2. In particolare adempie:

- alla nomina del Direttore generale;
- alla definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
- all'individuazione e all'assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al raggiungimento delle finalità perseguite;
- all'approvazione dei bilanci;
- alla determinazione delle rette e dei corrispettivi per i servizi erogati;
- alla verifica dell'azione amministrativa e della gestione, nonché dei relativi risultati e all'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- all'approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni;
- all'individuazione di forme di collaborazione con altri enti, anche con la costituzione o la partecipazione a società o fondazioni;
- alla costituzione attiva e passiva in giudizio;
- all'accettazione di lasciti e donazioni;
- all'autorizzazione al Direttore generale ad attività extraistituzionali occasionali, su richiesta dello stesso.

ART. 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: FUNZIONAMENTO

1. I Consiglieri eletti come da art. 7 si riuniscono in prima seduta entro dieci giorni dal ricevimento delle nomine al protocollo dell'Ente oppure entro dieci giorni dal termine della procedura di cui all'articolo 5 comma 2-bis della L.R. 19/2003.

2. Il Consigliere più anziano di età ha il compito di convocare e presiedere la prima riunione, nonché tutte quelle necessarie a pervenire alla nomina del Presidente.

3. Il Consiglio di amministrazione è convocato con avviso scritto da consegnarsi almeno 3 (tre) giorni prima della seduta. Tale termine può essere ridotto a 24 ore per eventuali convocazioni d'urgenza.

4. Il Consiglio si riunisce di norma almeno una volta al mese e può essere convocato, oltre che dal Presidente, su richiesta scritta di almeno 2 consiglieri.

5. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere prese con l'intervento di almeno 3 (tre) componenti ed a maggioranza assoluta di voti; quando siano presenti solo 3 componenti, le deliberazioni devono essere adottate all'unanimità.

6. Gli amministratori si asterranno dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

7. Gli argomenti non iscritti all'ordine del giorno possono essere trattati qualora vi consentano tutti i componenti del Consiglio di amministrazione.

8. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione integra le norme contenute nel presente articolo.

ART. 10
PRESIDENTE

1. Il Presidente è l'organo responsabile delle attività programmatiche e di indirizzo dell'Azienda, ha la rappresentanza legale dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione esercita la superiore vigilanza sul buon andamento dell'Azienda, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio.

2. Assume, in caso di urgenza, ogni opportuno provvedimento di competenza consiliare salvo la presa d'atto da parte del Consiglio di amministrazione cui la relativa ordinanza va sottoposta nella prima seduta utile.

ART. 11
VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché, in caso di vacanza della carica, sino alla nomina del nuovo Presidente.

2. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di amministrazione, immediatamente dopo la nomina del Presidente.

ART. 12
DIRETTORE GENERALE

1. La gestione dell'Azienda e la sua attività amministrativa sono affidate ad un Direttore generale nominato dal Consiglio di amministrazione con atto motivato, tra persone che posseggano requisiti di studio adeguati alla qualifica di dirigente e le necessarie professionalità e competenza, specificamente ed approfonditamente maturate nell'ambito della gestione di enti o aziende socio-assistenziali o socio-sanitarie.

2. Il Direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

3. Il Direttore generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Azienda in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti e partecipa, dando pareri consultivi, alle riunioni del Consiglio di amministrazione provvedendo alla relativa verbalizzazione.

4. In caso di assenza del Direttore ad una seduta consiliare, le funzioni di cui al comma precedente sono assunte da un consigliere incaricato dal Presidente.

ART. 13
ALTRI ORGANI DI GESTIONE

1. Il Direttore generale è coadiuvato, nelle funzioni di direzione delle strutture, di gestione delle risorse umane e strumentali e nel controllo, da personale direttivo, in particolare nelle aree sanitaria e socioassistenziale, amministrativa e tecnica, medica.

2. La gestione operativa delle attività istituzionali è attuata mediante l'opera di personale dipendente, con la consistenza e con le figure professionali previste dalla dotazione organica.

3. Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente è disciplinato dai regolamenti dell'Istituto e dai contratti collettivi di lavoro relativi all'ambito di attività dell'Azienda. Ove se ne riconosca l'esigenza o la convenienza, si può ricorrere a prestazioni d'opera ed a rapporti a termine di diritto pubblico e privato.

4. Gli aspetti fondamentali della modalità di gestione sono demandati ad appositi regolamenti, disciplinanti in particolare l'organizzazione, il personale, la contabilità, i contratti, il diritto d'accesso e la trasparenza degli atti, l'accoglimento e la permanenza degli ospiti.

5. Detti regolamenti, elaborati nel rispetto della disciplina vigente nelle varie materie, saranno approvati dal Consiglio di amministrazione.

6. Per la realizzazione delle finalità istituzionali, l'Azienda può avvalersi anche - a titolo alternativo o complementare - degli apporti collaborativi esterni che risultino opportuni sotto il profilo economico-funzionale, nelle forme della prestazione d'opera, dell'appalto, della convenzione ed altre previste dalla legge. Particolare attenzione viene riservata al ruolo ed all'opera dei volontari singoli ed associati.

ART. 14 REVISORE CONTABILE

1. Il Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta, elegge un revisore contabile, da scegliersi tra gli iscritti al registro dei revisori dei conti, la cui durata in carica, non rinnovabile, non può essere superiore a cinque anni.

2. In funzione certificatoria il Revisore verifica periodicamente le consistenze finanziarie, attesta la conformità dei dati del conto consuntivo con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli del Tesoriere, esamina gli atti del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale che comportano entrate o spese per l'Ente.

CAPO III NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

ART. 15 DOVERI DI DILIGENZA E CORRETTEZZA

1. Gli amministratori e il personale direttivo devono attenersi ai principi di una prudente e ragionevole amministrazione, esercitando le rispettive funzioni con la massima diligenza.

ART. 16 NORMA TRANSITORIA E DI RINVIO

1. Per quanto non contemplato dal presente Statuto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che saranno emanate in avvenire in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona.

2. Tutte le norme del presente statuto, compresa la durata delle cariche, si applicano e hanno validità a far luogo dalla data del relativo decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali.

3. Nessuna norma del presente Statuto perde efficacia se non espressamente abrogata nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

4. L'Azienda pubblica di servizi alla persona "Opera Pia Coianiz" conserva i diritti e gli obblighi anteriori all'approvazione dello Statuto e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi precedentemente costituiti con la denominazione di Opera Pia Coianiz - Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza.

*(Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 30 del 20 dicembre 2004 e modificato con Deliberazione n. 9 del 9 marzo 2005, con Deliberazione n. 33 del 28
settembre 2005 e con Deliberazione n. 50 del 21 dicembre 2005)*